



COMUNE DI SALGAREDA
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 4 DELLA LEGGE 23/12/1999, N.488

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventidue** del mese di **settembre** alle ore 09:00 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

	Presenti/Assenti	
FAVARETTO ANDREA	Presente	
POLINEDRIO CARMELA	Presente	
COIRO MICHELE	Presente	
BERTOCCO GUERRINO	Presente	
SEGATTO ROSSELLA	Presente	
SARTORI MARTINA	Presente	
RORATO LUCA	Assente	
BORSOI MARIA DOLOS	Presente	
TRAVERSO DANIELE	Presente	
DE PICCOLI WALTER	Assente	
BONATO FILIPPO	Assente	
NARDER MATTEO	Assente	
FORLIN SILVIA	Presente	
	Presenti 9	Assenti 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Giuliani Pierantonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 22 SETTEMBRE 2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 4 DELLA LEGGE 23/12/1999, N.488.

Il Sindaco, data lettura del punto 5 all'ordine del giorno, fa presente che si tratta dell'aggiornamento delle zone che non sono ancora allacciate alla rete del metano che consentire l'applicazione dello sconto sul prezzo degli altri combustibili per il riscaldamento.

Il Sindaco fa presente che si tratta di un aggiornamento periodico che avviene, per lo meno da quanto ricorda, da almeno vent'anni. Il Sindaco sottolinea che è giusto che vengano applicate delle riduzioni fiscali per le zone non metanizzate e segnala che, oramai, la zone del territorio amministrato non raggiunte dalla metanizzazione si sono fortemente ridotte nel tempo per l'impegno dell'Amministrazione; ricorda che, non più tardi di dieci giorni fa, è iniziata la metanizzazione delle dieci strade pubbliche di cui aveva parlato nelle precedenti sedute in quanto interessate da interventi comunali, a partire da Via Francesco Baracca, e conclude dicendo che si sta completando la metanizzazione dell'intero territorio di Salgareda a vantaggio di tutti i cittadini.

Il Sindaco, terminato il proprio intervento e rilevata l'assenza di osservazioni, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (9), contrari (0)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento nei Comuni non metanizzati ricompresi della zona climatica "E" così come definita dal D.P.R. 412/93 ed individuati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;
- che il beneficio è altresì applicabile, ai sensi di quanto precisato dall'articolo 4, comma 2 del decreto legge 20 settembre 2000, n. 286 (convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354), alle frazioni non metanizzate di Comuni metanizzati, individuate dai medesimi Enti con apposita delibera consiliare, ricadenti nella zona climatica "E", dove per frazioni di Comuni si intendono le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.
- che negli anni successivi, le leggi finanziarie che si sono succedute hanno operato l'estensione del beneficio sul prezzo di vendita di gasolio e GPL da riscaldamento alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";
- che la Legge Finanziaria per l'anno 2010, ed il decreto legge "Milleproroghe" approvato alla fine del 2009 (DL 194/09), non hanno operato l'estensione dei benefici a tutte le

frazioni non metanizzate, compreso quindi il centro abitato ove ha sede la casa comunale, limitandola alle sole zone non metanizzate situate fuori dal centro abitato;

- che la legge finanziaria 2010 (L.23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato la predetta previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come *“porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”*.
- che le successive leggi Finanziarie non hanno prorogato le disposizioni in materia concernenti le agevolazioni per l'acquisto di Gpl e combustibile da riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nel centro abitato ove ha sede la casa comunale;

VISTO il D.P.R. 412/1993 che individua i Comuni ricadenti nella zona climatica “E” ed accertato che il Comune di Salgareda ricade in tale zona climatica;

RICHIAMATA la determinazione del 23.01.2001 dell'Agenzia delle Dogane, pubblicata nella G.U. n. 24 del 30.01.2001, nella quale viene precisato che l'agevolazione spetta alla frazione di Comune della zona climatica “E” riconosciuta non metanizzata con delibera di Consiglio, appartenente a comuni metanizzati e situata al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

RICHIAMATA la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 12.04.2010 prot. n. 41017 con la quale viene precisato che la mancata proroga si riferisce soltanto alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica ancorché nelle stesse sia ubicata la sede municipale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del comune di Salgareda n. 406 del 30/11/1993, con la quale è stata approvata la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2010 che individuava le zone non metanizzate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per gli acquisti del gasolio e del G.P.L. da riscaldamento;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 21 del 20/07/2016 il Comune di Salgareda ha aggiornato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 - comma 4 - sub 4, della Legge 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, le zone non metanizzate del Comune di Salgareda, sulla base delle planimetrie di rilievo delle reti del gas, stabilendo di considerare le aree del territorio comunale poste oltre 50 ml di distanza dalla rete quali aree non metanizzate ai fini dei benefici fiscali previsti dall'art. 12 della legge n. 488/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2021 di aggiornamento delle zone non metanizzate ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del gpl usati come combustibili per il riscaldamento ai sensi dell'art. 12, comma 4 della Legge 23/12/1999, n.488 in seguito alla metanizzazione e alla successiva messa in esercizio della rete del gas, da parte dell'Ente AP Reti Gas, su alcune strade, o parte di esse, nel territorio comunale;

CONSIDERATO che l'elenco delle vie e numeri civici dei fabbricati ricadenti nelle zone non metanizzate rappresentato nell'Allegato B della Delibera di Consiglio sopra citata del 28-09-2021 n.30, non tiene presente di alcuni civici non metanizzati, seppur in planimetria di cui all'Allegato A sono correttamente e graficamente individuati

RITENUTO pertanto di aggiornare la tabella di cui all'Allegato B della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2021 con l'aggiornamento completo delle vie e numeri civici del territorio comunale NON metanizzate, ai sensi per gli effetti dell'art.8 comma 10 lett. C) della legge n.448/1998 e successive modificazioni ed integrazioni adeguandola in tal modo ai fini dell'applicazione del beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto (GPL);

VISTE:

- la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 31.12.2009 "Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010", all'ultimo capoverso indica: in buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati che ricadano nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera dell' art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "....porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 15.01.2010 "Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23.12.1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane. Precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010"; la quale in particolare ha stabilito che resta salva l'applicazione del beneficio alle porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono la case sparse;

VISTI i seguenti elaborati, predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituiti dall'elenco dei civici ricadenti nelle zone non metanizzate e relativa planimetria di individuazione di tali zone che permettono l'individuazione delle zone non metanizzate, aggiornate alla consistenza della rete gas, come da cartografia prodotta dalla Società AP Reti Spa - Pieve di Soligo (TV), in atti al Prot. 10400 del 21/09/2021:

- "ALLEGATO A: Planimetria delle zone del territorio comunale metanizzate e non, ai sensi per gli effetti dell'art.8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 e s.m.i.";
- "ALLEGATO B - Elenco vie e numeri civici dei fabbricati ricadenti nelle zone non metanizzate".

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile della 3^a area organizzativa "Servizi tecnici e di gestione del territorio e attività produttive per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.LGS 18/08/2000 n. 267 e del punto A.1.2 della metodologia dei controlli interni approvata con D.G. n. 95/2013, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

DATO ATTO che la presente proposta *non necessita di parere di regolarità contabile* ai sensi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.LGS 18/08/2000 n. 267 in quanto *non* comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO:

- L'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- L'articolo 4, comma 2 del decreto legge 20 settembre 2000, n. 286 (convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354);
- Il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** l' "ALLEGATO A: Planimetria delle zone del territorio comunale metanizzate e non, ai sensi per gli effetti dell'art.8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 e s.m.i." contenente l'aggiornamento della planimetria relativa al beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento di cui all'art. 8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in scala 1: 25.000;
- 2) **DI APPROVARE** l' "ALLEGATO B - Elenco vie e numeri civici dei fabbricati ricadenti nelle zone non metanizzate", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente l'elenco delle vie e numeri civici dei fabbricati ricadenti nelle zone non metanizzate, precisando che in ipotesi di contrasto prevale "ALLEGATO A: Planimetria delle zone del territorio comunale metanizzate e non, ai sensi per gli effetti dell'art.8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 e s.m.i.";
- 3) **DI CONFERMARE** che per zone non metanizzate del Comune di Salgareda ai fini della normativa sopra citata, si stabilisce di considerare le aree poste oltre ml. 50 (cinquanta) di distanza dalla rete, sulla base delle planimetrie di rilievo delle reti del gas;
- 4) **DI CONFERMARE** che per "zone non metanizzate" si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione e che sono da ritenersi "non metanizzate" le costruzioni, effettivamente prive del servizio, ricadenti fuori da una fascia di ml. 50 (cinquanta) misurata lateralmente all'asse del tratto di strada metanizzata e comunque quando l'area di proprietà e pertinenza non lambisce in alcun modo la strada metanizzata;
- 5) **DI COMUNICARE** la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato.

Successivamente

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (9), contrari (0)

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto della tempistica prevista per la conclusione del procedimento ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Giuliani Pierantonio

PARERI E VISTI

- in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 07-09-2023

Il Responsabile del Servizio
F.TO Favaretto Gabriele

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il 24-10-2023 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

li, 24-10-2023

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Pillon Paola